BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
28.05.2025 09:14:12 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
29.05.2025 19:35:25 CEST

Allegato A

DISCIPLINA DELLE GARANZIE FINANZIARIE E DEI PAGAMENTI NELL'AMBITO DEL CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Valida dall'1 maggio 2026

Allegato A

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione del presente documento si applicano le definizioni di cui al Glossario **del Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale** e le seguenti:

a. **documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione del gas naturale** sono i documenti regolatori del gas naturale collegati alla fattura che l'Impresa di distribuzione genera in relazione al servizio principale e alle prestazioni accessorie o opzionali come definite nel CRDG.

TITOLO II
GARANZIE

Articolo 2
Garanzie ammesse e comunicazioni tra le parti

2.1 L'Utente del servizio di distribuzione, ove l'Impresa di distribuzione lo richieda, è tenuto a prestare una garanzia nella forma, alternativamente, di:

a. fideiussione bancaria;

b. fideiussione assicurativa;

c. deposito cauzionale infruttifero;

d. giudizio di *rating* creditizio;

e. *parent company guarantee*.

2.2 L'Utente ha facoltà di scegliere la forma di garanzia tra quelle elencate al comma 2.1 purché siano rispettati tutti i relativi requisiti e contenuti previsti dal successivo Articolo 3. L'Utente ha titolo di presentare le garanzie di cui al comma 2.1, lettere d. ed e., se risulta regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1.

2.3 Nel caso di garanzie il cui valore, definito ai sensi dei commi da 4.1 a 4.4, risulta inferiore ai 1.000 (mille) euro, è facoltà dell'Impresa di distribuzione e dell'Utente concordare strumenti di garanzia alternativi caratterizzati da minore onerosità e/o maggiore flessibilità per le parti.

2.4 Le comunicazioni tra le Parti relative alle disposizioni contenute nel presente Allegato avvengono utilizzando il canale di posta elettronica certificata esplicitamente comunicato dall'Utente a tal fine; le Imprese di distribuzione rendono noto agli Utenti uno o più recapiti tracciabili (es. PEC) per le medesime finalità.

2.5 Le richieste dell'Impresa di distribuzione relative alla gestione delle garanzie effettuate ai sensi del presente Allegato sono complete di tutti gli elementi usati per il calcolo del valore da garantire e sono sottoscritte da un procuratore della medesima Impresa di distribuzione.

Articolo 3
Prestazione, estinzione, rinnovo e sostituzione

3.1. L'Utente presta una delle garanzie di cui al comma 2.1 entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa di distribuzione, nel rispetto delle disposizioni seguenti.

3.2. La fideiussione bancaria di cui al comma 2.1, lettera a., deve:

a. essere emessa da un istituto bancario italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge;

b. contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.

3.3. La fideiussione assicurativa di cui al comma 2.1, lettera b., deve:

a. essere emessa da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge;

b. contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa;

c. essere emessa da un istituto assicurativo che sia in possesso, direttamente o per il tramite della sua società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, d'un giudizio di *rating* di livello pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, ovvero B+ se emesso da AM Best;

d. essere accompagnata da un'attestazione dell'Utente recante:

i. i riferimenti completi dell'agenzia che ha emesso il giudizio di *rating*;

ii. il livello di *rating* detenuto dall'istituto assicurativo o dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile;

iii. le modalità di pubblicazione del giudizio di *rating* da parte dell'agenzia.

3.4. Il giudizio di *rating* creditizio di cui al comma 2.1, lettera d., di cui l'Utente è in possesso deve:

a. essere un *rating* divulgato al pubblico, o distribuito previo abbonamento, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009;

b. essere emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* ai sensi del citato Regolamento;

c. risultare almeno pari al livello BBB- di *Standard&Poor's Corporation* e Fitch *Ratings* o Baa3 di *Moody's Investors Service;* in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse, l'impresa di distribuzione verifica che il livello detenuto dall'utente o dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile sia almeno equipollente ai livelli indicati.

3.5. Ai fini della presentazione del giudizio di *rating* creditizio di cui al comma 2.1 lettera d., l'Utente deve rilasciare all'Impresa di distribuzione una attestazione contenente:

a. i riferimenti completi dell'agenzia di cui al comma 3.4, lettera b., che ha emesso il giudizio di *rating*;

b. il livello di *rating* detenuto;

c. le modalità di pubblicazione del giudizio di *rating* da parte dell'agenzia.

3.6. La *parent company guarantee* di cui al comma 2.1, lettera e., deve:

a. essere emessa dalla società controllante dell'Utente, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, che sia in possesso d'un giudizio di *rating* che soddisfi tutti i requisiti di cui al comma 3.4;

b. avere la forma di fideiussione emessa dalla società controllante, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, nei confronti dell'Impresa di distribuzione, rispetto all'obbligazione di pagamento dell'Utente, con clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa;

c. essere accompagnata da un'attestazione dell'Utente recante i medesimi elementi informativi di cui al comma 3.5 riferiti alla società controllante, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, che emette la *parent company guarantee*.

3.7. L'Impresa di distribuzione verifica il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui ai commi da 3.2 a 3.6 nonché l'eventuale possesso della qualifica di utente regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1. Il mancato rispetto di uno dei relativi requisiti dalle precedenti disposizioni autorizza l'Impresa di distribuzione a rifiutare la garanzia prestata dall'Utente o a richiederne la prestazione ai sensi dei commi 3.9 o la sostituzione ai sensi dei commi 3.11.

3.8. L'Utente comunica all'Impresa di distribuzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo verificarsi:

a. la variazione del giudizio di *rating* a un livello inferiore rispetto a quelli indicati comma 3.3, lettera c., detenuto dall'istituto assicurativo emittente, o dalla sua società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile;

b. la revoca, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dell'istituto assicurativo emittente la fideiussione o se la stessa autorità competente abbia stabilito, per il medesimo istituto, il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti;

c. la variazione del giudizio di *rating* a un livello inferiore rispetto a quelli indicati al comma 3.4, lettera c., e al comma 3.6, lettera a., detenuto dall'Utente medesimo o dalla sua società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile;

d. il venir meno del requisito di cui al comma 3.4, lettere a. e b..

3.9. L'Utente che ha prestato un giudizio di *rating* o una *parent company guarantee* è tenuto a prestare una garanzia in una delle forme di cui al comma 2.1 lettere a., b., e c. (fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale) valorizzata ai sensi del comma 4.1, per tutti i punti di riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta effettuata dall'impresa di distribuzione qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a. quanto previsto al comma 3.8, lettera c.;

b. quanto previsto al comma 3.8, lettera d.;

c. l'Utente perda la qualifica di utente regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1.

3.10. Nei casi di cui al comma 3.9, l'Utente ha diritto di presentare nuovamente una delle forme di garanzia di cui al comma 2.1, lettere d. ed e. (*rating* creditizio o *parent company guarantee*), solo qualora acquisisca la qualifica di utente regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1, per 12 (dodici) mesi consecutivi dopo la prestazione della fideiussione o del deposito cauzionale.

3.11. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 3.8, lettere a. e b., l'Impresa di distribuzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi, richiede all'Utente che ha prestato una garanzia nella forma di cui al comma 2.1, lettera b. (fideiussione assicurativa), di sostituire la garanzia.

3.12. Nei casi in cui l'Utente non adempia agli obblighi di cui al comma 3.8, è tenuto a prestare la garanzia ai sensi del comma 3.9 o a sostituirla ai sensi del comma 3.11 entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta dall'Impresa di distribuzione.

3.13. Nel caso in cui il contratto di distribuzione, con riferimento alla totalità dei Punti di Riconsegna serviti, per qualunque ragione si sciolga, la garanzia prestata nelle forme di cui al comma 2.1, lettere a., b., c. ed e. (fideiussione bancaria o assicurativa, deposito cauzionale, *parent company guarantee*), si estingue al termine del terzo mese successivo dall'avvenuto scioglimento.

3.14. L'Utente che presta una garanzia nella forma di fideiussione bancaria, assicurativa, o di *parent company guarantee* ai sensi del comma 2.1, lettere a., b., ed e., per una durata determinata è tenuto a rinnovarla al più tardi entro la fine del terzo mese antecedente la scadenza della medesima.

3.15. Nel caso in cui, per ragioni tecniche verificabili, la prestazione della garanzia ai sensi dei comma 3.1, 3.9, 3.12, e 6.2, o il suo rinnovo ai sensi del comma 3.14, o il suo adeguamento ai sensi dei commi 5.2 lettera a., 5.4 e 6.1, o la sua sostituzione ai sensi del comma 3.11 e 3.12, o il suo ripristino ai sensi dei commi 4.3 e 4.5, comportino tempi maggiori rispetto a quelli indicati nei rispettivi commi, l'Utente può sopperirvi prestando garanzia di importo analogo mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito, senza interessi, non appena l'Utente avrà provveduto agli adempimenti di competenza.

Articolo 4
Quantificazione delle garanzie

4.1. Il valore della garanzia da prestare (di seguito anche: *GAR*) ai sensi del comma 2.1, lettere a., b., c. ed e., è pari alla somma degli importi fatturati per il servizio principale, per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna compreso nel contratto dell'Utente nel mese in cui tale valorizzazione ha luogo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica a prescindere dal fatto che nei mesi di dicembre, gennaio o febbraio il Punto di Riconsegna fosse o meno compreso nel contratto dell'utente.

4.2. L'Utente che risulti regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1, dopo il pagamento della fattura relativa al mese di febbraio, ha facoltà di richiedere all'Impresa di distribuzione il dimezzamento del valore della garanzia di cui al comma 4.1, con riferimento ai Punti di Riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione a decorrere dal giorno 1 maggio. L'Impresa di distribuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, verificate le condizioni previste, comunica all'Utente la nuova quantificazione della garanzia così calcolata, con riferimento ai punti di riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione a decorrere dal giorno 1 maggio.

4.3. Qualora l'Utente abbia esercitato la facoltà di cui al precedente comma 4.2, l'Impresa di distribuzione, entro il 10° giorno lavorativo del mese di novembre, richiede di ripristinare il valore della garanzia, nella misura di cui al comma 4.1

con riferimento ai Punti di Riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione a decorrere dal giorno 1 di novembre. L'Utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

4.4. In alternativa a quanto disposto ai commi 4.1, 4.2 e 4.3, l'Utente, che risulti regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1, ha facoltà di richiedere all'Impresa di distribuzione che il *GAR* sia fissato in misura pari alla somma della metà degli importi fatturati per il servizio principale, per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna contenuto nel contratto dell'Utente nel mese in cui tale valorizzazione ha luogo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica a prescindere dal fatto che in tali mesi il punto di riconsegna fosse o meno compreso nel contratto dell'utente. All'utente che si avvale della valorizzazione del *GAR* di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4.2 e 4.3.

4.5. Qualora nel corso del periodo in cui l'Utente ha prestato la garanzia ai sensi del comma 4.2 oppure ai sensi del comma 4.4, questi perda la qualifica di utente regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1, l'Impresa di distribuzione richiede immediatamente di ripristinare il valore della garanzia nella misura di cui al comma 4.1. L'Utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

4.6. Per la valorizzazione di cui ai commi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 sono esclusi eventuali importi fatturati a titolo di prestazione accessorie o di prestazioni opzionali, nonché il valore di eventuali componenti della tariffa applicate in via straordinaria dall'Impresa di distribuzione.

4.7. Qualora, con riferimento a uno dei mesi indicati al comma 4.1 o di cui al comma 4.4, non sia disponibile il dato di fatturato relativo a un determinato Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione utilizza il dato di fatturato mensile pari al massimo tra i valori disponibili.

4.8. In caso di Punti di Riconsegna di nuova attivazione per i quali i dati di fatturato non risultano disponibili ai fini della valorizzazione di cui ai commi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, l'Impresa di distribuzione attribuisce a tale Punto di Riconsegna un fatturato coerente con quello di Punti di Riconsegna della stessa tipologia e con la medesima classe di misuratore.

Articolo 5
Adeguamento periodico delle garanzie

5.1 L'Impresa di distribuzione procede a un controllo trimestrale, entro il decimo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, del *GAR* al fine di verificare che il livello del valore prestato della garanzia corrisponda ai

criteri di cui al comma 4.1, 4.2 e 4.4 per i Punti di Riconsegna serviti nel mese in cui la verifica ha luogo.

5.2 L'esito del controllo di cui al comma 5.1 è sempre comunicato all'Utente e, qualora il *GAR* risulti, rispetto al livello del valore della garanzia effettivamente prestato:

a. superiore di almeno del 20%, l'Impresa di distribuzione richiede all'Utente l'adeguamento delle garanzie; l'Utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta;
b. inferiore almeno del 20%, l'Impresa di distribuzione comunica all'Utente il nuovo livello riconoscendo a quest'ultimo la facoltà di chiedere un adeguamento delle garanzie prestate.

5.3 Fintanto che alla rete dell'impresa di distribuzione risultano connessi meno di 50.000 Punti di Riconsegna, quest'ultima ha la facoltà di procedere alla verifica di cui al comma 5.1, solo nei mesi di maggio e novembre. L'Impresa di distribuzione esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito *internet*.

5.4 Nel caso di primo accesso alla rete, il controllo di cui al comma 5.1 avviene, per i primi 3 mesi successivi alla eventuale prestazione della garanzia, mensilmente. In questi casi, l'Impresa di distribuzione comunica all'Utente l'esito del controllo mensile e richiede l'adeguamento del *GAR* qualora, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante sia superiore di almeno del 10%; l'Utente vi provvede entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta.

5.5 Qualora l'Utente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 4.2 o della facoltà di cui al comma 4.4, l'eventuale adeguamento ai sensi del comma 5.2 avviene con il medesimo criterio di cui al comma 4.2 o di cui al comma 4.4.

Articolo 6

Adeguamento delle garanzie per aumento rilevante dei Punti di Riconsegna serviti

6.1 Qualora si verifichi un aumento rilevante del numero di Punti di Riconsegna serviti dall'Utente pari ad almeno il 10% su base mensile, l'Impresa di distribuzione richiede tempestivamente l'adeguamento della garanzia secondo i criteri di cui al comma 4.1 o 4.2 o 4.4 per i Punti di Riconsegna serviti dall'utente. L'utente è tenuto all'adeguamento entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa di distribuzione.

6.2 Per gli Utenti che hanno prestano la garanzia nella forma di cui comma 2.1, lettera d. (*rating* creditizio), qualora si verifichi un aumento rilevante dei Punti di Riconsegna serviti ai sensi del comma 6.1, l'Impresa di distribuzione richiede la prestazione d'una garanzia aggiuntiva nella forma di cui al comma 2.1, lettere

a., b., c., ed e. (fideiussione bancaria o assicurativa, deposito cauzionale, *parent company guarantee*). per un valore pari alla corrispondente quota (di seguito: GAR^{newPDR}). L'utente è tenuto a provvedervi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Impresa di distribuzione.

6.3 Qualora l'Utente risulti regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1 per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi consecutivi dopo la prestazione della garanzia aggiuntiva GAR^{newPDR} di cui al comma 6.2, questi ha diritto di chiedere all'Impresa di distribuzione la restituzione della garanzia aggiuntiva. L'impresa di distribuzione vi provvede entro 15 giorni lavorativi, dopo aver verificato la posizione dell'Utente ai sensi del comma 8.1, nonché la permanenza dei requisiti di cui al comma 3.4.

Articolo 7
Inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie

7.1 Qualora l'Utente non provveda, nei termini ivi stabiliti, a prestare la garanzia ai sensi dei commi 3.1, 3.9, 3.12 e 6.2, al suo adeguamento ai sensi dei commi 5.2 lettera a., 5.4 e 6.1, al suo rinnovo ai sensi del comma 3.14, alla sua sostituzione ai sensi dei commi 3.11 e 3.12, o al suo ripristino ai sensi dei commi 4.3 e 4.5, l'Impresa di distribuzione, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, diffida per iscritto l'utente a provvedervi entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.

7.2 In conseguenza della diffida di cui al comma 7.1:

a. nei casi di cui ai commi 3.1, 3.9, 3.11, 3.12, 4.3, 4.5, 5.2 lettera a., 5.4, 6.1 e 6.2, l'Utente non può presentare nuove richieste di *switching* di punti di riconsegna fino all'avvenuto adempimento della diffida;

b. nei medesimi casi di cui alla precedente lettera a., decorsi inutilmente i termini assegnati con la diffida di cui al comma 7.1, il contratto di distribuzione tra le Parti si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia;

c. nei casi di cui al comma 3.14, il contratto di distribuzione tra le Parti si intende risolto con effetti decorrenti dalla data in cui l'Utente non è più in possesso di una garanzia valida.

Allegato A

TITOLO III

PAGAMENTI

Articolo 8

Utente regolare nei pagamenti

8.1 L'Utente è considerato regolare nei pagamenti se, con riferimento alle fatture relative al servizio principale con scadenza di pagamento nei 6 (sei) mesi precedenti, per almeno 5 (cinque) mesi, risulta aver pagato le relative fatture in coerenza con quanto previsto al comma 8.3.

8.2 L'impresa di distribuzione verifica mensilmente la condizione di cui al comma 8.1.

8.3 Ai fini della verifica di cui al comma 8.2 i pagamenti effettuati dall'Utente delle relative fatture devono rispettare le seguenti condizioni:

a. rispetto all'importo delle fatture pagate siano realizzate entrambe le seguenti condizioni:

$\frac{\sum_{i=1}^{F} IMP_i * G_i}{\sum_{i=1}^{F} IMP_i} \leq 4{,}5$ per non più di 3 mesi negli ultimi 6;

e al contempo

$\frac{\sum_{i=1}^{F} IMP_i * G_i}{\sum_{i=1}^{F} IMP_i} \leq 2{,}5$ per almeno 3 mesi negli ultimi 6;

dove:

- IMP_i è l'importo della *i*-esima fattura relativa al servizio principale recante scadenza di pagamento nel mese;
- F è il numero delle fatture relative al servizio principale recanti scadenza di pagamento nel mese;
- G_i è il numero di giorni di ritardo di pagamento della *i*-esima fattura; i pagamenti effettuati entro la scadenza indicata in fattura sono considerati pagamenti senza ritardo, pertanto, in tali casi, il numero di giorni di ritardo assume valore zero;

b. ai fini di cui alla precedente lettera a., sono esclusi i ritardi (i) dovuti a cause non imputabili all'utente nonché quelli (ii) connessi a importi dei quali l'utente abbia, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l'impresa di distribuzione abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della contestazione.

Allegato A

Articolo 9
Termini di emissione e di pagamento

9.1 La fattura relativa al servizio principale di ogni mese, collegata ai documenti regolatori relativi al servizio di distribuzione, è trasmessa al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, entro il quint'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza del servizio principale, sulla base dei dati di misura validati resi disponibili all'Utente ai sensi della regolazione dell'Autorità in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura.

9.2 Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 9.1, l'Impresa di distribuzione mette a disposizione dell'Utente i documenti regolatori in conformità con la determinazione 22 dicembre 2023, 4/2023 – DSME.

9.3 Ai fini della messa disposizione dei documenti regolatori di cui al comma 9.2:

a. qualora l'Impresa di distribuzione sia soggetta all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi della regolazione vigente in materia, essa utilizza tali strumenti di comunicazione;

b. qualora l'Impresa di distribuzione non sia soggetta all'obbligo di cui alla lettera a., essa può, in luogo degli strumenti di comunicazione ivi indicati, utilizzare il canale di posta elettronica certificata.

9.4 Il termine di pagamento delle fatture trasmesse ai sensi del comma 9.1 da parte degli Utenti è fissato al quint'ultimo giorno del mese successivo a quello di trasmissione.

9.5 Per le fatture trasmesse in ritardo rispetto a quanto previsto al comma 9.1 il termine di pagamento di cui al comma 9.4 è posticipato di un ulteriore mese.

Articolo 10
Inadempimenti connessi alla gestione dei pagamenti

10.1 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una fattura, da parte dell'Utente, l'Impresa di distribuzione, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista, diffida per iscritto l'Utente ad adempiere richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.

10.2 Qualora l'Utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al comma 10.1, nei casi in cui il medesimo Utente abbia prestato una garanzia nelle forme di cui al comma 2.1, lettere a., b., c. ed e. (fideiussione bancaria o assicurativa, deposito cauzionale o *parent company*

guarantee), l'Impresa di distribuzione procede a escutere la garanzia prestata. Qualora, per qualunque motivo, l'escussione della garanzia non vada a buon fine, il contratto di distribuzione tra le Parti si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

10.3 L'escussione delle garanzie di cui al comma 10.2 avviene in misura pari all'esposizione effettiva dell'utente. A tal fine il tasso di interesse di mora è applicato all'importo dovuto per il numero di giorni compresi tra il termine di scadenza di pagamento delle fatture e il giorno in cui all'impresa di distribuzione perviene il pagamento dell'ammontare escusso.

10.4 Contestualmente all'escussione della garanzia di cui al comma 10.2:

a. qualora l'Utente abbia prestato una garanzia nella forma di cui al comma 2.1 lettere a., b. e c. (fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale), l'Impresa di distribuzione ne richiede all'Utente il reintegro fino a un valore pari a quanto previsto al comma 4.1; l'Utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi;

b. qualora l'Utente abbia prestato una garanzia nella forma di cui al comma 2.1, lettera e. (*parent company guarantee*), l'Impresa di distribuzione richiede all'Utente la prestazione di una garanzia nelle forme di cui al comma 2.1, lettere a., b., c. (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) in misura pari a quanto previsto al comma 4.1; l'Utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi.

10.5 Qualora l'utente non provveda alle richieste di cui al comma 10.4, il contratto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

10.6 Qualora l'Utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al comma 10.1, nel caso in cui il medesimo Utente abbia prestato una garanzia nella forma di cui al comma 2.1, lettera d. (*rating* creditizio), il contratto di distribuzione tra le Parti si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

10.7 Qualora l'Utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al comma 10.1, nel caso il medesimo abbia prestato una garanzia nella forma di cui al comma 2.1, lettera d. (*rating* creditizio), nonché una garanzia nella forma di cui al comma 2.1, lettere a., b., c., ed e. (fideiussione bancaria o assicurativa, deposito cauzionale o *parent company guarantee*), relativa al GAR^{newPDR} di cui al comma 6.2, l'Impresa di distribuzione procede all'escussione della garanzia nonché, contestualmente:

a. se gli importi dovuti oggetto della diffida di cui al comma 10.1, risultano di un ammontare inferiore alla garanzia prestata ai sensi del comma 6.2, alla richiesta di reintegro della garanzia, entro 15 (quindici) giorni lavorativi,

nella forma nella forma di cui al comma 2.1, lettere a., b. e c. (fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale), fino a un valore pari a quanto disposto al comma 4.1;

b. se gli importi dovuti oggetto della diffida di cui al comma 10.1, risultano di un ammontare superiore alla garanzia prestata ai sensi del comma 6.2:

   i. alla richiesta di reintegro della garanzia, entro 7 (sette) giorni lavorativi, nella forma di cui al comma 2.1, lettere a., b. e c. (fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale), fino a un valore pari a quanto disposto al comma 4.1;

   ii. alla diffida alla corresponsione degli importi ancora dovuti entro 7 (sette) giorni lavorativi.

10.8 Qualora, per qualunque motivo, l'escussione della garanzia di cui al comma 10.7 non vada a buon fine e nel caso in cui anche una sola delle richieste di cui al comma 10.7, lettera a. e lettera b., punti i. e ii., non sia evasa dall'Utente nei termini previsti, il contratto di distribuzione tra le Parti si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

10.9 Nei casi di diffida di cui al comma 10.1, l'Utente potrà accedere nuovamente alla garanzia nella forma di cui al comma 2.1, lettere d. ed e. (*rating* creditizio e *parent company guarantee*), solo se risulti utente regolare nei pagamenti ai sensi del comma 8.1 per i successivi 12 (dodici) mesi consecutivi.